

GIURISPRUDENZA CASA**CONTRATTO PRELIMINARE, OBBLIGO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

“Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all’art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 1985, costituisce - lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sent. n. 20526/20, inedita - una condizione dell’azione, e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l’intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell’azione e la sua mancanza non impedisce l’emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 cod. civ.”.

a cura dell’Ufficio legale della **Confedilizia**

